



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA CROTONE

ORDINANZA

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Crotone:

- VISTO** il Decreto ministeriale 31 luglio 1934, recante *“Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi”* e successive modifiche;
- VISTA** la Legge 13 maggio 1940, n. 690 - *Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti*;
- VISTO** il Decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261, contenente *“Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento”*;
- VISTO** il Decreto ministeriale 20 gennaio 1999, n. 76 recante *“Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale*, in particolare gli artt. 295 (combustibili per uso marittimo) e 296 (controlli e sanzioni);
- VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, relativo all'attuazione delle Direttive 2005/33/CE e 1999/32/CE in materia di tenore di zolfo di combustibili per uso marittimo;
- VISTA** la Circolare n. 16 prot. DEM/3/1823 in data 18 luglio 2002 del (allora) Ministero dei trasporti, relativa alla disciplina del bunkeraggio nei porti marittimi;
- VISTA** la propria ordinanza n. 108/2009 in data 10.12.2009, come modificata dalle ordinanze n. 59/2011 in data 12 settembre 2011 e n. 103/2022 in data 6.10.2022, contenente l'approvazione del *“Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi e nei porti del circondario marittimo di Crotone”*;
- VISTA** la propria ordinanza n. 115/2009 in data 14 dicembre 2009, contenente disposizioni in materia di vigilanza sull'esercizio delle attività nei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo;
- VISTA** la propria ordinanza n. 103/2020 in data 29 dicembre 2020, recante approvazione del *“Regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del Circondario marittimo di Crotone”*, nonché modifica all'ordinanza n. 13/2020 e abrogazione dell'ordinanza n.42/2020;
- VISTA** l'ordinanza n. 28/2022 in data 17 marzo 2022, con la quale il suddetto *“Regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del Circondario*

marittimo di Crotone" è stato integralmente sostituito;

RITENUTO opportuno aggiornare la disciplina del rifornimento di carburanti nei porti di questo Circondario marittimo, in modo da adeguarla alle mutate esigenze di sicurezza marittima;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62, 65, 66, 68, 81, 1174, 1231 e 1251 del Codice della navigazione e gli articoli 59, 79, 82, 83, 85 e 499 del relativo Regolamento di esecuzione,

ORDINA

ARTICOLO 1 – Approvazione del Regolamento delle operazioni di carico di carburante

1. E' approvato l'allegato "*Regolamento delle operazioni di carico di carburante alle navi nei porti del circondario marittimo di Crotone*", che entra in vigore dalle ore 00:01 del giorno **1 marzo 2023**.
2. Dalla stessa data e ora, l'ordinanza n. 108/2009 in data 10.12.2009 (come modificata dalle successive ordinanze n. 59/2011 in data 12 settembre 2011 e n. 103/2022 in data 6.10.2022, citate in premessa) e ogni altra disposizione in contrasto, sono abrogate.

ARTICOLO 2 – Disposizioni finali - Sanzioni

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze del sito www.crotone.guardiacostiera.it/
2. I contravventori alla presente ordinanza ed al regolamento approvato sono puniti ai sensi degli articoli 1174, 1231 e 1255 del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca un diverso più grave reato, ovvero reato, nonché, nelle fattispecie applicabili, ai sensi dell'art. 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora l'illecito sia commesso con una unità da diporto, i contravventori sono puniti ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Crotone (data di acquisizione al protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vittorio ALOI
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA CROTONE

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARICO DI CARBURANTE ALLE NAVI NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CROTONE

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Campo di applicazione

ARTICOLO 2 - Definizioni

ARTICOLO 3 - Ditte/Società autorizzate all'esercizio delle operazioni di carico

ARTICOLO 4 - Condizioni meteorologiche e di visibilità

ARTICOLO 5 - Responsabilità delle operazioni di carico di carburante

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE OPERAZIONI DI CARICO MEDIANTE AUTOBOTTE

ARTICOLO 6 - Campo di applicazione del Titolo II

ARTICOLO 7 - Autorizzazione alle operazioni di carico mediante autobotte

ARTICOLO 8 - Prescrizioni sull'operazione di carico da autobotti

ARTICOLO 9 - Vigilanza antincendio a terra

ARTICOLO 10 - Comunicazioni via radio

TITOLO III- DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE OPERAZIONI DI CARICO MEDIANTE DISTRIBUTORI FISSI

ARTICOLO 11 - Esercizio di un distributore fisso

ARTICOLO 12 - Limitazioni generali del prodotto

ARTICOLO 13 - Prescrizioni sull'operazione di rifornimento a mezzo distributori fissi

TITOLO IV - RIFORNIMENTO DEI SERBATOI DEI DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

ARTICOLO 14 - Rifornimento dei distributori fissi e automatici fissi

ALLEGATI

Allegato 1 – Fac-simile di richiesta di autorizzazione alle operazioni di carico mediante autobotte.

Allegato 2 – Fac-simile di autorizzazione alle operazioni di carico mediante autobotte.

Allegato 3 - Dichiarazione del comandante della nave da rifornire.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica:
 - 1.1 alle operazioni di carico di carburante o lubrificante svolte a favore delle navi o galleggianti e delle unità adibite al traffico locale, al diporto e alla pesca, operate:
 - a) a mezzo di impianti fissi in banchina, nel porto di Crotone;
 - b) a mezzo di autobotte, nel porto di Crotone e nei porti di Cirò Marina e Le Castella, nelle aree portuali appositamente indicate dall'Autorità marittima;
 - 1.2 alle operazioni di rifornimento dei serbatoi dei distributori fissi presenti in banchina nel porto di Crotone, effettuato tramite autobotti.
2. Il Regolamento non si applica:
 - a) alle unità navali appartenenti alle Amministrazioni militari e di polizia (che sono comunque tenute a garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio e antinquinamento);
 - b) alle operazioni di approvvigionamento di prodotti combustibili e lubrificanti contenuti in fusti (per le quali si rimanda alla particolare disciplina prevista per l'imbarco di questa tipologia di merci);
 - c) eccezionalmente, a soggetti esentati di volta in volta dall'Autorità marittima, limitatamente alle disposizioni antincendio ed antinquinamento, sempreché dotati di specifiche certificazioni che attestano capacità di prevenzione equivalenti.

ARTICOLO 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - c) "bunkeraggio": complesso delle operazioni di rifornimento a mezzo motocisterne di liquidi combustibili e di oli lubrificanti destinati alla propulsione ed ai servizi di unità nautiche (*operazione non prevista nei porti del Circondario marittimo di Crotone*);
 - d) "operazioni di carico": il rifornimento di liquidi combustibili e di oli lubrificanti effettuato a mezzo autobotte o da distributore fisso, verso unità nautiche;
 - e) "punto di infiammabilità": di un combustibile, è la temperatura più bassa alla quale si formano vapori in quantità tale che, in presenza di ossigeno e di un innesco, danno luogo al fenomeno della combustione;
 - f) "liquidi combustibili": quelli con un punto di infiammabilità (P.I.), determinato con il sistema in vaso chiuso, superiore a 60°C ma non superiore a 125°C;
 - g) "tenore di zolfo": quantitativo di zolfo contenuto nel combustibile ad uso marittimo;
 - h) "navi o galleggianti": navi o galleggianti, comprese le unità adibite al traffico locale, al diporto e alla pesca, che ricevono il rifornimento;
 - i) "autobotte": veicolo cisterna (motrici e rimorchi) rispondente alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Dipartimento per i Trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di quelle previste dalla vigente normativa (ADR) per il trasporto di merci pericolose su strada e di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni;
 - j) "guardia ai fuochi": il servizio di vigilanza antincendio espletato da personale abilitato ai sensi del "*Regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del Circondario marittimo di Crotone*", approvato e reso esecutivo con ordinanza n. 103/2020 in data 29 dicembre 2020, come integralmente sostituito con ordinanza n. 28/2022 in data 17 marzo 2022;

- k) "vigilanza a terra": la sorveglianza, effettuata dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o da personale abilitato guardia ai fuochi, svolta in banchina nel corso delle operazioni di rifornimento a mezzo autobotti (nei casi in cui tale vigilanza è richiesta dal Regolamento);
- l) "fornitore combustibili": società che fornisce prodotti combustibili ad uso marino di cui all'articolo 295, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ARTICOLO 3 - Ditte/Società autorizzate all'esercizio delle operazioni di carico

1. Operazioni di carico a mezzo distributori fissi.

Sono autorizzate le ditte/società concessionarie di distributori fissi in banchina; le relative concessioni demaniali marittime sono rilasciate:

- per la circoscrizione territoriale di competenza a Crotone: dall'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio,
- per gli altri porti minori del Circondario marittimo, se e quanto ne saranno previsti: dalla Regione (trattandosi di porti di rilevanza regionale).

2. Operazioni di carico a mezzo autobotte.

Sono autorizzate le ditte/società iscritte nel registro di cui all'art. 68 del Codice della navigazione, tenuto rispettivamente:

- dall'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, per la circoscrizione territoriale di competenza a Crotone,
- dalla Capitaneria di porto di Crotone, in caso di rifornimento di carburanti negli altri porti minori del Circondario marittimo (ai sensi dell'ordinanza n. 115 del 14 dicembre 2009)

3. Tutte le società/ditte autorizzate all'espletamento del servizio (tramite distributore fisso o autobotte) sono tenute a pubblicizzare il proprio tariffario secondo quanto prescritto dalla legge; i distributori marini fissi, sono altresì tenuti ad esporre il prezzo praticato, in maniera visibile, all'interno dell'area portuale in concessione o in prossimità del punto di rifornimento.

ARTICOLO 4 – Prescrizioni in caso di Condizioni meteorologiche e di visibilità - Prescrizioni per il naviglio in transito

1. In linea di massima, le operazioni di carico possono essere eseguite, sia a Crotone che negli altri porti del Circondario marittimo, durante tutto l'arco delle 24 ore, tutti i giorni dell'anno, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. In caso di condizioni di luce naturale insufficiente (prima dell'aurora e dopo il crepuscolo e, tra tali momenti, anche durante il giorno in caso di scarsa visibilità, come per fitta nebbia o forte nuvolosità), la zona deve essere adeguatamente illuminata, con una intensità di illuminazione (illuminamento) non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro, utilizzando dispositivi illuminanti conformi alle pertinenti disposizioni vigenti. Eventuali, ulteriori indicazioni specifiche potranno essere impartite di volta in volta dall'Autorità marittima.
3. Le operazioni di carico non possono essere eseguite in caso di cattive condizioni meteo marine o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziate, devono essere immediatamente sospese.
4. Nel caso in cui si tratti di operazioni di carico mediante autobotte a favore di navi o di unità da traffico locale, da pesca e da diporto, della sospensione e dell'eventuale ripresa delle operazioni, deve essere data tempestiva comunicazione a cura dei responsabili alla sala operativa della Capitaneria di porto, ed attenersi alle eventuali indicazioni specifiche impartite.
5. I mezzi nautici che si trovino a dover manovrare in vicinanza di unità nautiche interessate ad operazioni di carico (sia il carburante erogato da un distributore fisso in banchina sia

mediante autobotte), devono procedere usando la cautela appropriata alle circostanze, manovrando alla minima velocità di governo allo scopo di evitare moto ondoso ed avendo cura di mantenere la massima distanza possibile o, comunque, debita distanza di sicurezza in rapporto agli specchi acquei attraversati.

ARTICOLO 5 - Responsabilità delle operazioni di carico

1. Operazioni di carico a mezzo distributore fisso.

La responsabilità delle operazioni di carico è attribuita al Comandante dell'unità da rifornire e, qualora designato, all'Ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, congiuntamente al gestore dell'impianto di distribuzione ed all'operatore della stazione di rifornimento.

2. Operazioni di carico mediante autobotte.

La responsabilità delle operazioni di carico è attribuita al Comandante dell'unità da rifornire e, qualora designato, all'Ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, congiuntamente al titolare della ditta rifornitrice ed all'autista dell'autobotte.

TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE OPERAZIONI DI CARICO MEDIANTE AUTOBOTTE

ARTICOLO 6 - Campo di applicazione del Titolo II

1. Il presente Titolo si applica alle operazioni di carico di carburanti operato mediante autobotti:
 - a) a favore delle navi e delle unità adibite al traffico locale, al diporto e alla pesca, che si trovino all'ormeggio nel porto di Crotone e nei porti di Cirò Marina e Le Castella, nelle aree appositamente indicate dall'Autorità marittima;
 - b) a favore dei serbatoi dei distributori fissi presenti in banchina nel porto di Crotone.
2. In presenza delle necessarie condizioni di sicurezza stabilite dal presente Regolamento, e previo rilascio di specifica autorizzazione rilasciata di volta in volta dall'Autorità marittima, è possibile effettuare le operazioni di carico a mezzo autobotti in qualsiasi area dei porti di Cirò Marina e Le Castella (poiché non sono al momento presenti distributori fissi in quei porti) e nel porto di Crotone, in quest'ultimo solo qualora i distributori fissi presenti non siano idonei in rapporto all'unità da rifornire sotto il profilo tecnico-nautico o per la tipologia del prodotto da erogare. Sono escluse, in tutti e tre i porti, le aree in concessione a terzi, quelle destinate agli usi di Pubbliche Amministrazioni (salvo che a beneficio delle PP.AA. stesse), le aree interdette per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, e ogni altra area asservita, anche solo temporaneamente, ad attività incompatibili con le suddette esigenze di sicurezza.
3. In base alla Circolare n. 16 prot. DEM/3/1823 in data 18 luglio 2002 del Ministero dei trasporti, le operazioni di carico di carburanti tramite autobotte possono essere autorizzate solo quando dettagliate e motivate prescrizioni stabilite dall'Autorità marittima consentano di eliminare dall'operazione ogni possibile rischio di incidente o di inquinamento; in caso contrario, l'operazione può legittimamente non essere autorizzata, con provvedimento motivato di questa Autorità marittima.

ARTICOLO 7 - Autorizzazione delle operazioni di carico mediante autobotte

1. Sempreché sussistano le condizioni stabilite all'art. 6, commi 2 e 3, per effettuare operazioni di carico di carburanti – qualunque sia il quantitativo - con autobotte ad una nave, da passeggeri o da carico, o ad una nave o imbarcazione da diporto o da pesca, il raccomandatario marittimo (o l'armatore o il comandante dell'unità nautica da rifornire) deve presentare preventiva richiesta di autorizzazione alla Capitaneria di porto di Crotone

(anche per i porti di Cirò Marina e Le Castella), utilizzando il fac-simile in **allegato 1**, reso in bollo nella misura di legge.

2. La richiesta deve pervenire alla Capitaneria di porto di Crotone non meno di 2 (due) giorni lavorativi prima della data prevista per il rifornimento (ovvero: lunedì per mercoledì; martedì per giovedì; mercoledì per venerdì; giovedì per sabato, domenica e lunedì; venerdì per martedì), allo scopo di consentire all'Autorità marittima di effettuare la dovuta istruttoria.
3. Salvo casi eccezionali ed urgenti, da dichiarare e documentare debitamente a cura del raccomandatario marittimo (o dell'armatore o del comandante dell'unità nautica da rifornire), le richieste di effettuazione di operazioni di carico che non siano state presentate nel rispetto del minimo lasso temporale di anticipo indicato al precedente comma, saranno considerate inammissibili.
4. La presentazione della richiesta entro i termini è comprovata da apposito timbro per ricevuta, contenente data e ora di ricezione, apposto su una copia della richiesta da un addetto dell'Ufficio marittimo che la riceve, oppure da ricevuta di spedizione via PEC (all'indirizzo cp-crotone@pec.mit.gov.it) o via email (all'indirizzo cpcrotone@mit.gov.it).
5. All'esito dell'istruttoria svolta, la Capitaneria di porto rilascia l'autorizzazione, anch'essa in bollo (**allegato 2**). In caso contrario, comunica, via PEC o email, con apposito provvedimento, il diniego, sempreché tale diniego non derivi da inammissibilità ai sensi del comma 3 che precede, nel qual caso il rigetto della domanda consegue ex se alla presentazione della domanda.
6. L'autorizzazione non è richiesta per operazioni di carico di carburanti effettuate a favore di unità da traffico locale, da pesca e da diporto presso i distributori marini fissi, né per il rifornimento dei serbatoi di un distributore marino fisso.

ARTICOLO 8 – Prescrizioni generali per le operazioni di carico da autobotte

1. Le operazioni di carico a mezzo autobotte possono essere eseguite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Il conducente, con l'autobotte, deve entrare in porto solo dopo che sia stata autorizzata l'operazione di rifornimento e può recarsi sottobordo alla nave da rifornire solo quando questa è pronta a ricevere il prodotto. Il conducente non può allontanarsi dal veicolo durante l'intera durata della sosta in porto e/o del rifornimento, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza, e una volta ultimate le operazioni, deve uscire immediatamente dal porto.
 - b) Prima dell'inizio delle operazioni di carico, pena la decadenza della validità dell'autorizzazione allo svolgimento dell'operazione di carico, il Comandante dell'unità da rifornire deve sottoscrivere una dichiarazione (**allegato 3**), da tenere a bordo per tutta la durata dell'operazione.
 - c) Una copia dell'autorizzazione deve essere consegnata sia al conducente dell'autobotte rifornitrice che al Capo squadra del servizio antincendio, sia esso svolto dai Vigili del fuoco o da un Soggetto autorizzato ad esercitare il Servizio integrativo antincendio, affinché venga presa cognizione di eventuali consegne particolari.
 - d) La quantità di prodotto erogabile non può essere superiore a 30 tonnellate per ogni autobotte.
 - e) L'autobotte deve essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili.
 - f) Durante lo svolgimento delle operazioni di carico deve essere assicurato - oltre al servizio di vigilanza a terra di cui all'articolo precedente - il servizio di vigilanza antincendio a mezzo di personale di bordo.

- g) Le operazioni di carico devono essere effettuate sotto il diretto controllo del Comandante o di un ufficiale della nave all'uopo designato, per vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni richiamate dal presente Regolamento
- h) Le unità navali interessate da operazioni di carico devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno.
- i) Tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille.
- j) Tra l'autobotte e la nave rifornita dovrà essere stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa.
- k) Nella zona interessata dall'operazione di carico di carburanti, e per tutta la sua durata, per un raggio di 20 metri sia a terra che a mare, calcolato dal punto di innesto della manichetta, non devono essere effettuati lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzione di calore, e non devono essere presenti altri automezzi, mezzi di sollevamento (gru, carrelli elevatori, etc.), natanti o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente delimitata e segnalata con un cartello indicante *"PERICOLO - VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE"*.
- l) Nei pressi delle tubazioni impiegate per l'operazione di carico devono essere collocati, a cura della ditta incaricata del rifornimento, 2 (due) estintori a schiuma della capacità non inferiore a litri 10 (dieci) ed un secchio di sabbia con attrezzi per lo spandimento della stessa.
- m) Se il carico di carburante da erogare è contenuto in una motrice ed un rimorchio, si deve provvedere a scaricare prima il rimorchio che, una volta vuoto, deve essere allontanato dalla zona di rifornimento e parcheggiato nell'area appositamente individuata nell'autorizzazione; solo successivamente il rifornimento può proseguire con la scarica del carburante contenuto nella cisterna della motrice.
- n) Le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di legge.
- o) L'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno 2 (due) estintori di tipo omologato
- p) Durante le operazioni di carico di carburante, la nave deve sospendere le operazioni commerciali. Eventuali deroghe possono essere concesse, una volta valutata l'assenza di pericolo per le operazioni di rifornimento; all'uopo, la Capitaneria di porto si riserva di richiedere il Documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) sottoscritto dal Comando di bordo della nave, dalla Ditta rifornitrice e dal datore di lavoro dell'Impresa portuale coinvolta, e di acquisire i pareri al riguardo del Chimico di porto, dei Vigili del fuoco, dell'Autorità di sistema portuale e dall'ASP SPRESAL di Crotone.

ARTICOLO 9 – Vigilanza antincendio a terra

1. Nel caso in cui le operazioni di carico di cui all'art. 6, comma 1, riguardino un quantitativo di carburanti pari o superiore a 5 tonnellate, durante l'esecuzione delle operazioni deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra, con relativo onere di spesa a carico del richiedente.
2. Detto servizio deve essere richiesto al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o ad una Società autorizzata a svolgere il servizio integrativo antincendio nel Circondario marittimo di Crotone.
3. La richiesta deve essere avanzata dall'agenzia marittima raccomandataria della nave (o dall'armatore o dal comandante dell'unità da diporto o da pesca) direttamente al Comando provinciale dei Vigili del fuoco o alla Società autorizzata al S.I.A., con congruo anticipo

rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato, in modo da rispettare il termine fissato dall'articolo 7, comma 2, che precede per la presentazione della richiesta alla Capitaneria di porto di Crotone.

4. I Soggetti autorizzati a svolgere il Servizio integrativo antincendio nel Circondario marittimo di Crotone operano secondo quanto previsto in generale dal "*Regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del Circondario marittimo di Crotone*" vigente e, inoltre, in materia di operazioni di carico di carburanti, nel rispetto delle seguenti disposizioni specifiche:
 - a) la composizione minima della squadra di guardie ai fuochi del Servizio integrativo antincendio, quando chiamata ad operare per operazioni di carico di carburanti, è di regola di 3 (tre) unità;
 - b) se l'operazione di carico di carburante a mezzo autobotte avviene presso una banchina dotata di impianto antincendio fisso giudicato idoneo dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la squadra di guardie ai fuochi del Servizio integrativo antincendio può essere costituita anche solo da 2 (due) unità;
 - c) se l'operazione di carico di carburante a mezzo autobotte avviene presso una banchina priva di impianto antincendio adeguato, la squadra di guardie ai fuochi del Servizio integrativo antincendio deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con bocalini a pioggia, nonché dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma.
5. Per operazioni di particolare complessità potranno essere adottati criteri diversi di composizione della squadra, sentita la Commissione locale ex art. 48 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione.

ARTICOLO 10 - Comunicazioni via radio o via telefono

1. Il Comandante della nave rifornita o il raccomandatario marittimo, in caso di qualsiasi operazione di carico a mezzo autobotte, deve comunicare via radio o via telefono, in tempo reale, alla sala operativa della Capitaneria di porto, i seguenti dati:
 - a) nominativo della unità nautica interessata al rifornimento;
 - b) orario di inizio dell'operazione di carico;
 - c) estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto;
 - d) posizione del porto in cui si svolge l'operazione.
2. Al termine deve essere comunicato l'orario di fine operazione.
3. Le predette comunicazioni non sono dovute per le operazioni di carico effettuate ad unità nautiche presso i distributori fissi, né per il rifornimento dei serbatoi di un distributore fisso.

TITOLO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE OPERAZIONI DI CARICO MEDIANTE DISTRIBUTORI FISSI

ARTICOLO 11 – Esercizio di un distributore fisso

1. L'esercizio di un distributore fisso per rifornimento di idrocarburi nel Circondario marittimo di Crotone, può essere mantenuto da una società/ditta in possesso di concessione demaniale marittima, rilasciata dall'*Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio*, nel porto di Crotone, o dalla Regione Calabria nei porti di Cirò Marina e Le Castella (trattandosi di porti a rilevanza regionale, se e quando vi sia realizzato un distributore).
2. Per l'esercizio dell'attività, anche ai fini della sicurezza marittima e della tutela dell'ambiente, il concessionario deve attenersi a quanto prescritto nel titolo concessorio, nel certificato prevenzioni incendi e nelle altre pertinenti autorizzazioni.

3. Tutti i distributori devono essere, inoltre, provvisti di idonea cartellonistica indicante, in più lingue, i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento (ad es.: *“spegnere i motori durante il rifornimento – ventilare il vano motore/serbatoi prima di avviare il motore”*).

ARTICOLO 12 – Limitazioni generali del prodotto

1. Le operazioni di carico a mezzo di distributori fissi sono consentite esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, superiore a 60° C.
2. I predetti distributori sono atti al rifornimento anche di unità del traffico locale, da pesca e da diporto, e, qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, potranno erogare carburanti con punto di infiammabilità inferiore a 60° C.

ARTICOLO 13 – Prescrizioni per l'operazione di carico a mezzo distributori fissi a favore delle navi e delle unità adibite al traffico locale, al diporto e alla pesca.

1. Le operazioni di carico di carburanti a mezzo di distributori fissi svolte a favore delle navi e delle unità adibite al traffico locale, al diporto e alla pesca, possono essere eseguite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) impiegare manichette in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati che devono essere conservati, anche in copia, presso il distributore stesso;
- b) delimitare l'area interessata dalle operazioni di carico, sistemando anche più cartelli monitori (recanti la scritta *“RIFORNIMENTO IN CORSO”*, *“PERICOLO - VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE”*);
- c) durante lo svolgimento delle operazioni di carico deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo.
- d) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'Interno, ed in particolare nei pressi dell'impianto dovranno essere installati ed immediatamente impiegabili:
 - 1 (uno) estintore a CO₂ da Kg 5;
 - 1 (uno) estintore a polvere da Kg 6;
 - 2 (due) secchi di sabbia;
- e) i motori di propulsione delle unità nautiche rifornite devono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- f) non deve essere eseguita alcuna operazione, a bordo o in banchina nei paraggi dell'unità rifornita, che possa generare calore o scintille;
- e) mantenere, pronti all'uso, panne/fogli oleoassorbenti in grado di circoscrivere e ricoprire almeno lo spazio di mare compreso tra l'unità navale da rifornire e la banchina;
- f) nel caso che si verificano fuoriuscite di prodotto le operazioni di carico dovranno essere immediatamente sospese, informando tempestivamente la Capitaneria di porto ed attuando i provvedimenti più opportuni per il contenimento del prodotto sversato;
- g) obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di carico di benzina e prima di avviare il motore;
- h) tra l'unità da rifornire e le altre in sosta dovrà essere lasciata una zona libera di almeno metri 6.

- i) ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 09.11.2007, il fornitore del combustibile deve comunicare alla Capitaneria di porto di Crotone il tipo di combustibile fornito alle navi, con l'indicazione del tenore di zolfo ivi contenuto. Lo stesso fornitore deve consegnare alle unità, di G.T. non inferiore a 400, la documentazione ed un campione del combustibile rifornito, con le modalità fissate dall'art. 295, comma 11, dello stesso decreto legislativo.
2. Per motivi di *security* e *di safety* portuale, salvo espressa deroga rilasciata dall'Autorità marittima, in caso di previsto accosto di navi passeggeri al porto di Crotone - Banchina di Riva, le operazioni di carico di carburante alle unità navali a cura del distributore fisso situato presso la banchina suddetta e il rifornimento delle cisterne del distributore di carburanti medesimo, sono vietati nell'arco temporale compreso tra un'ora prima dell'orario di previsto accosto della nave passeggeri e la sua effettiva partenza (da intendere come nave alla via, dopo aver ultimato il disormeggio e completato la manovra di svincolo dalla banchina di riva).
3. Salvo espressa deroga rilasciata dall'Autorità marittima, il predetto divieto si estende alle eventuali operazioni di carico da operare direttamente da autobotte ad unità nautiche nella medesima zona portuale (Banchina di Riva), da parte di fornitori autorizzati ad operare ex art. 68 Cod. Nav.
4. E' onere del gestore dell'impianto di distribuzione di carburanti fisso ubicato presso la Banchina di Riva del porto di Crotone, nonché degli armatori, comandanti e agenti marittimi interessati a servirsene, accertarsi di eventuali variazioni negli orari di arrivo e partenza delle navi passeggeri ed organizzare l'attività di rifornimento di conseguenza, nel rispetto delle disposizioni sopra impartite.
5. Ai sensi degli articoli 63 e 84 del Codice della Navigazione, l'Autorità marittima potrà far sgomberare d'ufficio, a spese del responsabile, la Banchina di Riva del porto di Crotone occupata da qualsivoglia unità nautica in procinto di rifornirsi o in corso di rifornimento, nonché sospendere l'eventuale operazione di riempimento delle cisterne del distributore, allontanando dall'area portuale la relativa autobotte, qualora i termini temporali di cui al comma 2 non dovessero essere rispettati. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste per l'inottemperanza alle disposizioni impartite dall'Autorità competente, nei confronti del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.

TITOLO IV – RIFORNIMENTO DEI SERBATOI DEI DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

ARTICOLO 14 - Rifornimento dei serbatoi dei distributori fissi

1. Il rifornimento dei serbatoi dei distributori fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni. Si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni e le cautele stabilite all'articolo 13, comma 1, del presente Regolamento, per quanto riguarda l'operazione di rifornimento a mezzo distributori fissi a favore delle navi e delle unità adibite al traffico locale, al diporto e alla pesca.
2. In particolare, la zona circostante deve essere delimitata con una recinzione (su cui verranno sistemati cartelli recanti la scritta "*PERICOLO - VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE*") in modo da interdire l'avvicinamento di estranei. Qualora vengano utilizzate delimitazioni mobili, l'area interdetta deve avere un raggio di ampiezza pari o superiore a 20 metri dai serbatoi, da segnalare con idonei cartelli monitori.
3. Il rifornimento dei serbatoi del distributore fisso ubicato presso il porto di Crotone - Banchina di Riva, è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 2 a 5.

Alla CAPITANERIA DI PORTO
di CROTONE

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI DI CARICO DI CARBURANTE

Il sottoscritto _____ in qualità di ☐ Comandante / ☐ Raccomandatario
marittimo / ☐ Armatore della nave _____ di
bandiera _____ n° IMO _____ n° matr. _____
ormeggiata alla banchina _____ del porto di _____,

VISTO il “Regolamento delle operazioni di carico di carburante alle navi nei porti del circondario marittimo di Crotone”;

CHIEDE

l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di carico di carburante a mezzo autobotte della
società/ditta _____ presso la suddetta banchina del seguente prodotto:

Tipologia	Quantità	P.I.	Tenore di zolfo	Densità	Viscosità

TARGA MEZZI		NOMINATIVO AUTISTA	
Motrice	Rimorchio	Cognome	Nome

Al riguardo, comunica:

- che le operazioni avranno inizio il giorno _____ alle ore _____ con durata presunta di circa _____ ore;
- che il sottoscritto e il comandante della nave sono a conoscenza dei contenuti del “Regolamento delle operazioni di carico di carburante alle navi nei porti del circondario marittimo di Crotone”;
- (solo per quantitativi ≥ 5 tonn.) di aver richiesto il servizio di sorveglianza antincendio a:
☐ Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Comando provinciale di Crotone
☐ _____ Soggetto autorizzato a svolgere il servizio integrativo antincendio nel Circondario marittimo di Crotone, che espletterà il servizio;
- che la responsabilità delle operazioni di rifornimento è attribuita al Comandante dell'unità da rifornire e, qualora designato, all'Ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, congiuntamente al titolare della ditta rifornitrice ed all'autista dell'autobotte; a tal proposito, comunica che il responsabile delle operazioni e della vigilanza antincendio / antinquinamento a bordo è il Sig. _____ - _____ ;
(indicare la qualifica rivestita a bordo)
- che il conducente, con l'autobotte, deve entrare in porto solo dopo che sia stata autorizzata l'operazione di rifornimento e può recarsi sottobordo alla nave da rifornire solo quando questa è pronta a ricevere il prodotto.
- che tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille durante il rifornimento;
- che durante il rifornimento, la nave deve sospendere le operazioni commerciali;
- che al conducente dell'autobotte è stata consegnata copia fotostatica del Titolo II del “Regolamento delle operazioni di carico di carburante alle navi nei porti del circondario marittimo di Crotone”.

_____ lì _____
(luogo e data)

(firma)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA CROTONE**AUTORIZZAZIONE
ALLE OPERAZIONI DI CARICO DI CARBURANTE A MEZZO AUTOBOTTE**

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Crotone,

VISTA la richiesta presentata in data _____ dal Comandante / Raccomandatario marittimo / Armatore della nave _____ di bandiera _____ n° IMO _____ n° matr. _____ intesa ad ottenere l'autorizzazione alle operazioni di carico del prodotto indicato nella richiesta;

VISTO il "Regolamento delle operazioni di carico di carburanti alle navi nei porti del circondario marittimo di Crotone";

AUTORIZZA

Il richiedente ad effettuare, in data _____ dalle ore _____ alle ore _____, le operazioni di carico del prodotto sopra elencato a mezzo autobotte della Ditta/Società _____ presso la banchina _____ del porto di _____

Tipologia	Quantità	P.I.	Tenore di zolfo	Densità	Viscosità

TARGA MEZZI		NOMINATIVO AUTISTA	
Motrice	Rimorchio	Cognome	Nome

Dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza contenute nel "Regolamento delle operazioni di carico di carburanti alle navi nei porti del circondario marittimo di Crotone", articolo 13, nonché le sottonotate prescrizioni specifiche:

Il Comandante della nave dovrà comunicare a questa Capitaneria di porto, via radio o telefono, anche eventuali anticipi o posticipi della data e/o degli orari già autorizzati.

Le Navi che effettuano operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali per tutto il periodo delle stesse.

Una copia dell'autorizzazione deve essere consegnata sia al conducente dell'autobotte rifornitrice che (solo per quantitativi ≥ 5 tonn.) al Capo squadra del servizio antincendio (sia esso svolto dai Vigili del fuoco o da un Soggetto autorizzato ad esercitare il Servizio integrativo antincendio).

Crotone (data di acquisizione al protocollo informatico).

d'ordine

IL 1

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82

Allegato 3

¹ IL CAPO SEZIONE TECNICA / L'UFFICIALE D'ISPEZIONE / IL NOSTROMO DEL PORTO

DICHIARAZIONE DEL COMANDANTE DELLA NAVE DA RIFORNIRE

Il sottoscritto _____ in qualità di Comandante/
_____ della nave _____ di bandiera
_____ n° IMO _____ n° matr. _____,

VISTA l'autorizzazione alle operazioni di carico di carburanti n° _____ in data _____,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni nei confronti di chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nonché consapevole del fatto che eventuali dichiarazioni mendaci comportano, oltre a responsabilità penali, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, avendo preventivamente preso visione delle disposizioni di cui al *“Regolamento delle operazioni di carico di carburanti alle navi nei porti del circondario marittimo di Crotone”*:

1. di essere a conoscenza delle disposizioni generali contenute nel *“Regolamento delle operazioni di carico di carburanti alle navi nei porti del circondario marittimo di Crotone”*;
2. che gli impianti antincendio di bordo sono pienamente efficienti e che gli stessi saranno attivati (manichette stese ed in pressione, estintori in loco, sabbia o prodotto simile in loco, ecc), prima dell'inizio del rifornimento;
3. che il responsabile delle operazioni e della vigilanza antincendio / antinquinamento a bordo è il Sig. _____ - _____ ;
(indicare la qualifica rivestita a bordo)
4. che le operazioni saranno iniziate alle ore _____ del giorno _____.

_____ lì _____
(luogo e data)

(firma)

N.B. La presente dichiarazione deve essere redatta prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, pena la decadenza della validità dell'autorizzazione allo svolgimento dell'operazione di carico, e deve essere tenuta a bordo per tutta la durata dell'operazione.